



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

III Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Gabriella Perrone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1431/2017** promossa da:

Parte_1 (*CodiceFiscale_1*), *Parte_2*
[...] (*C.F._2*), e *Parte_3* con l'avv
PETRACHI MARIO

OPPONENTE

CONTRO

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, *CP_2* già [...]
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed difesa dall'Avv. Marco Piccino

OPPOSTO

CONCLUSIONI delle parti : come da allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.

MOTIVAZIONE

Parte_1 , *Parte_2* e *Parte_3*
[...] spiegavano opposizione avverso il DI n.11022/2016 (R.G.), con cui veniva ingiunto loro, quali fideiussori della Società *Controparte_4*
[...] di pagare in solido fra loro la somma di euro 45.779,32 quale saldo debitorio riveniente dal contratto di finanziamento di euro 50.000 del 03.02.2011, oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, deducendo:

- 1) ***Nullità del contratto di mutuo per assenza di causa*** essendo il mutuo erogato non per finanziare il soggetto, mettendo a disposizione del medesimo la somma attribuita con il contratto, ma per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante;
- 2) ***Nullità derivata del mutuo in rapporto alla nullità relativa del contratto di conto corrente*** (n.65138847 del 4 agosto 2006) in relazione all'applicazione di interessi ultra legali ed interessi usurari, illegittimità della CMS, illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittimità delle valute e delle spese, del conto corrente collegato.
- 3) ***c. Nullità del contratto ai sensi dell'art.117 TUB -l'Indeterminatezza del tasso di interesse del rapporto di mutuo - l'Usurarietà del mutuo.***

Concludevano chiedendo : “ ***In via preliminare: a. DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa in concreto secondo quanto motivato alla lett. a) (in diritto); In via cautelare ed in ogni caso: b. REVOCARE E/O SOSPENDERE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto; In via principale e nel merito:c. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo chirografario anche ai sensi dell'art. 117 TUB; d. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato; e. ACCERTARE E DICHIARARE, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità sia in***

*relazione al rapporto di conto corrente collegato che al rapporto di mutuo, per tutte le ragioni esposte, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato; f. per l'effetto ed in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto; **In via subordinata:** g. ACCERTARE in ogni caso la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento in particolare al conto corrente collegato e di corrispondenza, nonché al contratto di prestito chirografario ed alle fideiussioni per cui è causa. Con riserva di ogni ulteriore deduzione ex art. 180 e 183 c.p.c. nonché formulazione di mezzo istruttorio e produzione documentale ex art. 184 c.p.c..Con vittorie delle spese di lite”*

Si costituiva la convenuta opposta chiedendo rigettarsi l'opposizione ed ogni avversa domanda stante la legittimità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti e l'assenza di violazione in tema di usura.

La causa veniva istruita con ctu contabile. Parte opposta , anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha ribadito l'eccezione di nullità della ctu nella parte in cui, con riferimento al rapporto di conto corrente, verifica il rispetto della legge 108/96 senza tenere conto delle delibere della banca d'Italia in punto di presupposti per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia.

Tanto premesso, si osserva quanto segue

Va rigettata la richiesta di declaratoria della nullità del contratto di mutuo per difetto di causa.

Nei contratti di mutuo, ai fini della verifica della sussistenza della causa, è sufficiente che la prova della consegna alla parte mutuataria di una somma di denaro, da restituirsi alle condizioni convenute, senza che abbia rilievo lo scopo concreto perseguito dalle parti a mezzo di tale negozio.

Si configura, invece, un contratto di mutuo di scopo allorquando il mutuo “*risponde ... alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici*

destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.” (Cass 25193/2024)

Nel caso di specie il contratto di mutuo deve ritenersi mutuo di scopo, poiché richiesto e concesso per “ristrutturazione debiti a breve”, finalità da ritenersi comune alle parti, tant'è che le parti convenivano la decadenza del beneficio del termine ove anche solo una parte della somma mutuata non fosse stata destinata al raggiungimento dello scopo (vedi art 6 lett a del mutuo)

Così qualificato il contratto di mutuo nessun profilo di illegittimità è dato ravvisarsi nella destinazione della somma mutuata al ripianamento delle posizioni debitorie passive poiché causa propria del contratto convenuto.

Peraltro, avendo la parte mutuataria convenuto l'accredito della somma mutuata sul conto corrente 10663135 (vedi art 1), come in concreto avvenuto (vedi punto sub 2 di pag 3 della citazione), deve ritenersi provata anche la circostanza della consegna della somma al mutuatario per averne acquistato la relativa disponibilità giuridica, condizione sufficiente a ritenere validamente perfezionato il mutuo.

Del pari priva di pregio è risultata la doglianza relativa alla nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza degli interessi. Invero, fermo restando che siffatta doglianza, ove in ipotesi fondata, non avrebbe comportato la nullità del mutuo ma solo quella afferente alla disciplina degli interessi, in ogni caso dall'analisi contrattuale non emerge nessun profilo di indeterminabilità o indeterminatezza degli interessi, sia per quelli corrispettivi sia per quelli di mora. L'art 4 del contratto di mutuo disciplina, infatti, gli interessi in misura fissa (5,60% in ragione di anno per i

corrispettivi, 7,60% per i moratori) sicchè la pattuizione degli interessi ultralegali deve ritenersi effettuata nel rispetto delle prescrizioni dell'art 1284 c.c.

Nemmeno fondate risultano le doglianze relative alla nullità derivata del mutuo in ragione delle nullità dedotte con riferimento al rapporto di conto corrente sul quale veniva regolato il pagamento delle rate del mutuo trattandosi di rapporti che, giuridicamente, rimangono distinti ed autonomi, sicchè non può ritenersi che la nullità di eventuali clausole dell'uno abbia importato la relativa nullità dell'altro. Peraltro, sussistendo esplicita convenzione in ordine alla regolamentazione del mutuo in conto corrente, (art 2) nemmeno può valorizzarsi un abusivo utilizzo di uno strumento contrattuale per il pagamento delle rate del mutuo con indebita duplicazione di costi. Non ravvisandosi nessun indebito collegamento negoziale tra il mutuo ed il contratto di conto corrente e stante l'autonomia giuridica dei due contratti, deve ritenersi superfluo l'esame delle doglianze afferenti al rapporto di conto corrente poiché tutte allegare al fine del conseguente rilievo della illegittimità del mutuo, invece escluso.

Priva di pregio è, infine, la doglianza relativa alla violazione della normativa di cui alla legge 108/1996, avendo il ctu accertato, al tempo della pattuizione, il mancato superamento del tasso soglia in applicazione delle delibere della Banca d'Italia (vedi pag 9-10 della ctu)

In ragione di ciò non possono che rigettarsi i motivi di opposizione al DI con conseguente conferma dello stesso

Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente in ragione della soccombenza. Esse sono liquidate facendo applicazione del dm 55/2014, scaglione tra 26.000 e 52.000, minimo in ragione della complessità della controversia

Le spese di ctu si pongono a carico della parte opponente stante la soccombenza

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione con conseguente conferma del DI opposto.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3809,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte opponente

Lecce, 2 gennaio 2026

Il Giudice
Dott. Maria Gabriella Perrone